



Direzione Marittima di Livorno

DECRETO N° _____ / 2022

Il sottoscritto Contrammiraglio (CP), Direttore marittimo della Toscana:

VISTO il precedente Decreto n° 103/2019 in data 26 aprile 2019, relativo alle tariffe di pilotaggio nel porto di Piombino e Tor del Sale;

VISTA la nota prot. n° 3648 in data 07.02.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per i trasporti, la navigazione – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con la quale sono state approvate le variazioni da apportare alle tariffe vigenti nei porti nazionali, in vigore dal 1 marzo 2022;

VISTA la nota prot. n° 3854 in data 08.02.2022 del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – Dipartimento per i trasporti, la navigazione – Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con la quale sono stati trasmessi gli schemi dei provvedimenti tariffari da adottare;

VISTI gli articoli 91 e 96 del Codice della Navigazione e gli articoli 130, 132, 133, 134 e 137 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTE le leggi 27 maggio 1949 n° 260, 31 marzo 1954 n° 90, 5 marzo 1977 n° 54 e n° 336 del 20 novembre 2000;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti;

DECRETA

ARTICOLO 1

Le tariffe per il servizio di pilotaggio nel porto di Piombino e Tor del Sale sono così determinate:

1) Servizio reso a bordo

1.1. Per tutte le navi, comprese le navi petroliere con zavorra segregata (S.B.T.), Reg. CE n. 2978/94:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	500	168,92
501 -	1.000	210,91
1.001 -	2.000	269,71

2.001 -	3.500	461,96
3.501 -	5.000	601,00
5.001 -	7.000	838,97
7.001 -	10.000	1.093,75
10.001 -	15.000	1.443,71
15.001 -	20.000	1.596,76
20.001 -	25.000	1.760,08
25.001 -	30.000	1.914,05
30.001 -	40.000	2.084,83

Per ogni ulteriore scaglione
di 10.000 GT Euro 164,26

1.2 Alle navi petroliere senza zavorra segregata (NO S.B.T.), Reg. CE n° 2978/94 verrà applicata la tariffa del precedente articolo 1.1 incrementata del 20,48%.

1.3 Alle navi traghetto "TR (ro-ro) merci" e miste progettate e costruite per il trasporto di veicoli con imbarco/sbarco sulle proprie ruote e/o di carichi, disposti su pianali o contenitori, caricati e scaricati per mezzo di veicoli dotati di ruote, con provenienza/destinazione da/per un porto comunitario continentale, nonché dalla Sicilia e dalla Sardegna, verrà applicata la tariffa sotto indicata:

G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	500	128,16
501 -	1.000	160,02
1.001 -	2.000	204,64
2.001 -	3.500	350,50
3.501 -	5.000	456,00
5.001 -	7.000	636,55
7.001 -	10.000	829,86
10.001 -	15.000	1.095,39
15.001 -	20.000	1.211,51
20.001 -	25.000	1.335,42
25.001 -	30.000	1.452,25
30.001 -	40.000	1.581,82

Per ogni ulteriore scaglione
di 10.000 GT Euro 124,63

2) Servizio reso tramite stazione radio (VHF):

2.1 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	500	50,40
501 -	1.000	63,46
1.001 -	2.000	83,05

2.2 Per le navi che possono avvalersi del servizio tramite stazione VHF ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale di obbligatorietà, la tariffa base è la seguente:

Scaglioni in G.T delle navi pilotate Tariffa base €

0 -	5.000	6,54
5.001 -	8.000	40,13
8.001 -	15.000	63,46
15.001 -	20.000	92,65
20.001 -	25.000	102,11
25.001 -	30.000	111,05
30.001 -	40.000	151,14

NOTE:

- a) Per le navi dotate di certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe dei servizi di pilotaggio, dovranno intendersi riferite al valore della stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.
- b) Per quelle non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la formula che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato e che consente di ottenere valori di GT assai vicini a quelli che si determinerebbero applicando i criteri per il calcolo della stazza lorda internazionale previsti nella citata convenzione:

$$GT = K1V \text{ (dove } V = 2,832 \text{ VLT e } K1 = 0,2 + 0,002 \text{ Log}_{10} V \text{)}$$

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati in essa ricompresi, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n° 653/94, che consente, sia pure con un'approssimazione inferiore di quella ottenibile con la formula R.I.Na., il calcolo provvisorio della stazza lorda delle navi che non dispongono del certificato di stazzatura internazionale:

$$GT = VE \times a \text{ dove } VE = L \times B \times H$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero;
 B = larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;
 a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	VE	a
Fino a	400	0.58
	1.000	0.43
	5.000	0.35
	10.000	0.34
	25.000	0.33
	50.000	0.32
	100.000	0.31
	150.000	0.30
	200.000	0.29
	250.000	0.28

- c) Per le navi traghetto, il sistema di commisurazione delle tariffe sarà articolato, nell'ambito dei singoli servizi, secondo le modalità di seguito indicate:

il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule suddette) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

Traghetti passeggeri **0,75**
 (Passenger Ro-Ro Cargo Ferries)

Traghetti merci **0.75**
 (Ro-Ro Cargo General Cargo,
 Ro-Ro Cargo Container Ships,
 Ro-Ro Cargo Ferries, Ro-Ro
 Cargo Vehicles Carries)

ARTICOLO 2

Alle navi da guerra, alle navi ospedale nazionali ed estere che richiedono il pilota, si applicano le tariffe previste per le navi mercantili di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 3

Alla tariffa base di cui al precedente articolo 1 (comprese le tariffe per il servizio VHF) vanno addizionate le sottototate maggiorazioni:

A. – per fuori orario e festivi

1. il 50% della tariffa base per le prestazioni effettuate tra le ore 20.00 e le ore 06.00;
2. il 50% della tariffa base per le prestazioni eseguite di domenica e il 100% per le prestazioni eseguite la prima domenica di novembre;

3. il 150% della tariffa base per le prestazioni eseguite nei seguenti giorni festivi: il 1° gennaio, il 6 gennaio, il giorno di lunedì dopo Pasqua, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8 dicembre, il 25 e 26 dicembre, il Santo Patrono. Tale maggiorazione non è cumulabile con quelle di cui ai punti 1 e 2);

Le maggiorazioni percentuali si applicano tenendo conto dell'ora di inizio della prestazione richiesta al pilota.

B. – per carichi pericolosi

1. il 16% della tariffa base per prestazioni rese a navi che abbiano a bordo merci infiammabili appartenenti alle classi 2,3,4.1 e 4.3 del D.P.R. 9 maggio 1968, n° 1008 o ad esse assimilabili o che comunque abbiano un punto di infiammabilità inferiore a 65°C.

Tale maggiorazione va applicata anche per le prestazioni effettuate a bordo di navi che trasportano occasionalmente merci infiammabili, quando il quantitativo trasportato raggiunge il 25% della portata lorda della nave (DWT).

2. il 20% della tariffa base quando le prestazioni sono rese:
 - a) a navi che abbiano a bordo, per un quantitativo in tonnellate metriche non inferiore al 5% della portata lorda della nave, merci appartenenti alla 1^ classe del D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008 o ad esse assimilabili;
 - b) a navi vuote o non munite del certificato generale di "gas-free", valido al momento del pilotaggio, che siano state adibite al trasporto di merci pericolose indicate nel D.P.R. 9 maggio 1968 n° 1008.

C. – per prestazioni eseguite con un secondo pilota

il 50% per prestazioni eseguite con un secondo pilota a bordo.

D. - manovre senza macchina/movimenti

- a) Per le manovre effettuate senza l'uso delle macchine è prevista una maggiorazione pari al 50% della tariffa base di cui all'art. 1.
- b) Per le manovre da un ormeggio all'altro che impiegano un tempo superiore ad 1 ora è prevista una maggiorazione del 50% della tariffa base di cui all'art. 1.

E. - pontoni con carichi eccezionali

Per i pontoni che trasportano carichi eccezionali la stazza totale sarà calcolata aggiungendo alla stazza del convoglio quella relativa al carico calcolandola utilizzando i criteri indicati nelle note specifiche per il calcolo dei valori di cui al presente decreto.

ARTICOLO 4

I compensi spettanti nei casi previsti dagli articoli 130, 132 e 133 del regolamento di esecuzione al codice della navigazione sono disciplinati come segue:

1. quando il pilota sia tenuto ad eseguire l'ordine del Comandante del Porto di recarsi fuori dei limiti territoriali previsti dal regolamento locale per il servizio di pilotaggio, qualora la nave stessa ne faccia richiesta, il compenso è il seguente:

A. se la prestazione viene effettuata entro le tre miglia al di fuori del limite suddetto:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	47,42
2.001 in poi	54,28

B. se la prestazione viene effettuata ad una distanza superiore alle tre miglia al di fuori del limite suddetto:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	77,98
2.001 in poi	81,92

2. quando il pilota sia chiamato solamente per trasmettere comunicazioni a terra da parte di una nave o abbia, previa autorizzazione del Comandante del porto, trasmesso comunicazioni da terra ad una nave, il compenso è il seguente:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	126,36
2.001 in poi	138,22

3. quando il pilota deve rimanere a bordo della nave pilotata per circostanze a lui non imputabili per un periodo di tempo superiore a due ore a Piombino e a tre ore a Tor del Sale, è dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ora o frazione di ora oltre il precedente tempo di servizio.
Qualora la permanenza a bordo si protragga oltre le sei ore, (sia a Piombino che a Tor del Sale) al Pilota spetta inoltre, a spese della nave, il trattamento di vitto ed alloggio riservato agli ufficiali.

4. quando al pilota venga richiesto di condurre la nave in località diversa da quella compresa nella circoscrizione territoriale della Corporazione, il compenso è il seguente:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	44,95
2.001 in poi	51,45

Tale compenso è dovuto per ogni ora e frazione di ora, per il tempo occorrente a giungere nel porto di destinazione o fino a quando sale a bordo il pilota di detto porto.

Al pilota è dovuto altresì il rimborso delle spese di viaggio per il rientro.

5. qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa la partenza o il movimento della nave, la misura del compenso spettante è uguale ai seguenti importi:
50% della tariffa base per Piombino e 100% della tariffa base per Tor del Sale.

La partenza o il movimento della nave si considerano sospesi, quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di mezz'ora, senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre mezz'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 25% della tariffa base per ogni ulteriore mezz'ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

6. quando il pilota venga inviato dagli interessati incontro ad una nave e questa arrivi in ritardo o non arrivi affatto, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

Tale compenso è dovuto quando il pilota abbia atteso fino ad un massimo di un'ora dal momento in cui è iniziato il servizio.

7. qualora, dopo che il pilota sia salito a bordo, venga sospesa l'entrata della nave, la misura del compenso spettante è uguale all'importo della tariffa base.

L'entrata della nave si considera sospesa, quando il pilota abbia atteso a bordo fino ad un massimo di un'ora senza che sia iniziata la manovra.

Qualora il pilota sia rimasto a bordo oltre un'ora, sarà dovuto un compenso uguale al 50% della tariffa base per ogni ulteriore ora di attesa a bordo prima dell'inizio della manovra.

ARTICOLO 5

Per l'assistenza alle prove a mare o alle compensazioni di bussole, radiogoniometri, etc..., esplicitamente richiesta dal Comandante della nave, è dovuto al pilota, oltre alla tariffa base di pilotaggio, un compenso:

<i>Scaglioni in GT delle navi pilotate</i>	<i>Euro</i>
0 – 2.000	119,79
2.001 in poi	130,99

ARTICOLO 6

I compensi di cui agli articoli 4 e 5 hanno carattere forfettario e non soggetti pertanto alle maggiorazioni di cui all'articolo 3.

ARTICOLO 7

Alle navi armate o noleggiate da uno stesso soggetto in forma individuale o associata che nel trimestre di calendario effettuano più approdi si applicano le seguenti tariffe:

dal 1° al 6° approdo	100% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
dal 7° al 12° approdo	90% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)
oltre il 12° approdo	80% tariffa base di cui all'art. 1 punto 1)

Alle navi passeggeri e traghetto che effettuano approdi plurigiornalieri, verrà applicata una tariffa pari al 18% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Alle navi armate o noleggiate da un soggetto di cui al comma 1, che effettuano almeno un approdo giornaliero, verrà applicata una tariffa pari al 75% della tariffa base di cui all'articolo 1 punto 1).

Le eventuali maggiorazioni si calcolano sulla tariffa ridotta.

Il soggetto di cui al comma 1, in occasione della richiesta del servizio di pilotaggio per l'approdo di ogni nave avente diritto alle stesse agevolazioni, e comunque non oltre il

termine di permanenza di ogni singola nave in porto, direttamente o tramite il proprio agente raccomandatario, che agisce in suo nome e per suo conto, deve richiedere per iscritto alla Corporazione dei piloti l'applicazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. La richiesta deve indicare le singole navi interessate all'applicazione delle agevolazioni e il soggetto che le arma o le noleggia in via diretta; essa deve anche contenere l'indicazione del soggetto al quale vanno intestate le fatture, che deve essere unico (partita IVA unica).

Il mancato rispetto delle suddette condizioni comporta l'applicazione della tariffa intera di cui all'art. 1.

L'approdo è costituito dall'arrivo e dalla partenza della nave. Le prestazioni eventualmente rese durante la permanenza della nave in porto (movimenti da banchina a banchina o verso la rada e viceversa) non concorrono al numero degli approdi e si applica la tariffa di cui la nave beneficia nel corso dell'approdo. Nel computo degli approdi non vengono considerate le prestazioni rese tramite stazione VHF.

Per trimestri di calendario si intendono i seguenti periodi: gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre.

ARTICOLO 8

(Termini per il pagamento e conseguenze del loro mancato rispetto)

Il pagamento delle fatture relative alle prestazioni di pilotaggio deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, e in particolare del Decreto Legislativo n. 231 del 2002 come modificato dal Decreto Legislativo n. 192 del 2012 e, tenendo conto del fatto che la Corporazione dei piloti è incaricata di pubblico servizio svolto in regime di monopolio legale nel rispetto da parte di quest'ultima della parità di trattamento nei confronti degli utenti del servizio.

I termini superiori a 30 giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Le altre tariffe agevolative rispetto alla tariffa base vengono applicate esclusivamente nel caso in cui l'utente del servizio risulti in regola con i pagamenti relativi alle prestazioni secondo quanto indicato nel comma precedente.

Ferme restando le conseguenze previste da tale normativa nel caso di mancato rispetto del termine previsto dell'adempimento, i soggetti che ai sensi dell'art. 7 possono usufruire della tariffa ridotta in ragione della frequenza degli approdi perdono il beneficio della riduzione dal trimestre successivo a quello in cui si sia verificato il mancato pagamento di una fattura nei termini stabiliti e fino al trimestre successivo a quello in cui la predetta fattura venga pagata, a meno che la fattura non risulti pagata nell'ambito dello stesso trimestre in cui è avvenuto l'inadempimento.

ARTICOLO 9

Il presente decreto, che abroga il precedente decreto n° 103/2019 del 26 aprile 2019, entra in vigore con decorrenza dal 1 marzo 2022.

Livorno,

IL DIRETTORE MARITTIMO
C.A. (CP) Gaetano ANGORA

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. l.vo 82/2005 – art. 21 e norme collegate)